



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 22 febbraio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 febbraio 2010 - Sesta giornata ritorno

Atalanta-Chievo Verona 0-1
Bari-Milan 0-2
Bologna-Juventus 1-2
Cagliari-Parma 2-0
Fiorentina-Livorno 2-1
Genoa-Udinese 3-0
Internazionale-Sampdoria 0-0
Palermo-Lazio 3-1
Roma-Catania 1-0
Siena-Napoli 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

210/618



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 73

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 febbraio 2010 - Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. GENOA – Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (fax odierno ore 11.38) circa la condotta tenuta al 41° del secondo tempo dal calciatore **Sokratis Papastathopoulos** (Soc. **Genoa**) nei confronti del calciatore **Floro Flores Antonio** (Soc. **Udinese**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, i due calciatori, nella zona centrale del campo, rincorrevano in velocità il pallone, affiancati e a stretto contatto.

In tale frangente, il calciatore genoano alzava il braccio sinistro all'altezza della spalla e lo protendeva lateralmente, colpendo in tal modo al volto l'avversario, che cadeva dolorante al suolo, rialzandosi poco dopo senza la necessità di alcun intervento esterno. L'Arbitro non adottava alcun provvedimento sanzionatorio e dichiarava in seguito, su richiesta di questo Ufficio, a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26, di non aver potuto cogliere la dinamica dell'accaduto per il non favorevole angolo visuale e precisava che il Papastathopoulos si era immediatamente scusato per l'accaduto con l'avversario, adducendo l'involontarietà dell'intervento, e che le scuse erano state subito accettate.

Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal calciatore genoano, sicuramente non regolamentare, non integri però gli estremi di una "condotta violenta", rilevante ex art. 35 1.3) CGS.

La dinamica dell'azione e la limitata energia impressa al movimento del braccio non evidenziano infatti, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, quell'intenzionalità lesiva che deve necessariamente connotare la violenza dell'azione.

P.Q.M.

delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori **Sokratis Papastathopoulos** (Soc. **Genoa**).

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Soc. GENOA

Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Udinese sostenitori della Soc. Genoa accendevano due bengala e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Bari-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia in plastica in direzione di un Assistente; per avere, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore una decina di petardi; per avere, tra il 40° del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, esposto uno striscione dal contenuto ingiurioso per gli Organi federali; per avere infine, nel corso del secondo tempo, indirizzato all'Arbitro cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi delle squadre, rivolto ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) ed b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **CATANIA** a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta del Presidente.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso due bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **SIENA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

RIVAS LOPEZ Nelson Enriquez (Livorno): per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere, al 12° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, fronteggiando con atteggiamento irrispettoso il Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PAZZINI Gianpaolo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RAGGI Andrea (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RIGONI Luca (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale): per avere, nell'intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, tentato di colpire con un pugno un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

MUNTARI Sulley Ali (Internazionale): per avere, al 35° del primo tempo, uscendo dal terreno di giuoco per la sostituzione, rivolto ripetutamente un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEL GROSSO Cristiano (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FILIPPINI Antonio (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRAVA Gianluca (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCHISIO Claudio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MASCARA Giuseppe (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MORERO SANTIAGO Eduardo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUSLERA Nestor (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

POZZI Nicola (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PULZETTI Nico (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Decima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Napoli)

BOVO Cesare (Palermo)

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BIAVA Giuseppe (Lazio)

GHEZZAL Abdelkader (Siena)

PERROTTA Simone (Roma)

PORTANOVA Daniele (Bologna)

ROSSI Marco (Genoa)

SESTA SANZIONE

BIANCO Paolo (Atalanta)

DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina)

LUCCHINI Stefano (Sampdoria)

MARCHINI Davide (Livorno)

PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Genoa)

SANTOS BATISTA Mozart (Livorno)

QUINTA SANZIONE

CODA Andrea (Udinese)

DONADEL Marco (Fiorentina)

MANDELLI Davide (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LUNARDINI Francesco (Parma)

MORO Davide (Livorno)

PASQUALE Giovanni (Udinese)

TALAMONTI Leonardo Jose (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

BOJINOV Emilov Valeri (Parma)

KNEZEVIC Dario (Livorno)

LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania)

ZAPATER Aberto Arjol (Genoa)

PRIMA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)

FATY Ricardo (Roma)

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ETO'O Samuel (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

SIRIGU Salvatore (Palermo)

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 40.000,00

DOS SANTOS MOURINHO Jose' Mario (Internazionale): per avere, nel corso della gara, contestato ripetutamente l'operato arbitrale con atteggiamenti plateali, in particolare mimando, al 35° del primo tempo ed al 10° del secondo tempo, "le manette", con i polsi incrociati e le braccia rivolte verso il pubblico e verso le telecamere presenti ai bordi del campo; per avere inoltre, nell'intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro ed agli Assistenti espressioni ingiuriose; per avere, infine, nel corso della gara, contestato ripetutamente la presenza dei collaboratori della Procura federale, collocatisi nei pressi delle panchine di entrambe le squadre; infrazioni rilevate dai collaboratori della Procura federale; con recidiva specifica reiterata.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PELLICANO Giuseppe (Livorno): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

d) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L'8 MARZO 2010 ED AMMENDA DI € 10.000,00

ORIALI Gabriele (Internazionale): per avere, nel corso della gara, contestato ripetutamente la presenza dei collaboratori della Procura federale, collocatisi nei pressi delle panchine di entrambe le squadre; infrazione rilevata dalla Procura federale; con recidiva reiterata.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO L'8 MARZO 2010

TARE Igli (Lazio): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, un'espressione ingiuriosa.

AMMENDA DI € 5.000,00

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta